



Al Ministro della Transizione Ecologica

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, i Titoli I e III della Parte seconda;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri” ed in particolare l’articolo 5, comma 2, lettera c-bis, che prevede che il Presidente del Consiglio possa deferire al “*Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, la decisione di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine alla definizione di atti e provvedimenti*”;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

VISTO il decreto 24 dicembre 2015 del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016, con cui sono stati emanati gli “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;

VISTO l’articolo 17-*undecies* del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

VISTO l’Allegato I-bis alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativo ad opere e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 ed in particolare il punto 1.2.1 di tale allegato;

VISTA l’istanza di pronuncia di compatibilità ambientale presentata, ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dalla RC Wind S.r.l con nota dell’1 giugno 2018, acquisita con prot. DVA/12846 del 4 giugno 2018, e integrata con nota acquisita al prot. DVA/13648 del 13 giugno 2018, relativa al progetto parco eolico “Spinazzola” di potenza pari a 32,4 MW da ubicare nel Comune di Spinazzola (BAT) e relative infrastrutture di connessione da ubicare nei Comuni di Banzi e Genzano di Lucania (PZ);

CONSIDERATO che entro un raggio di 5 Km vi sono la SIC-ZPS IT9120007 “Murgia Alta” e la zona IBA 135 “Murge”, e che pertanto, ai sensi dell’art.10, comma 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006 il procedimento di Valutazione Impatto Ambientale comprende la valutazione di incidenza di cui all’articolo 5 del D.P.R. n. 357 del 1997;

CONSIDERATO che il progetto è compreso tra le tipologie di opere di cui al punto 2 dell’allegato II alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, denominato “*Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva*”

superiore a 30 MW” sottoposte, ai sensi dell’articolo 23 del medesimo decreto, a procedura di valutazione di impatto ambientale in sede statale;

CONSIDERATO che il progetto, localizzato in Puglia nel Comune di Spinazzola in provincia di Barletta-Andria-Trani, prevede la realizzazione di 9 aerogeneratori da 3,6 MW, per una potenza complessiva di 32,4 MW ed infrastrutture di connessione ubicate in Basilicata, nei Comuni di Banzi e Genzano di Lucania (PZ);

VISTA la pubblicazione sul portale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dell’avviso relativo alla presentazione della predetta domanda di pronuncia di compatibilità per la consultazione del pubblico, avvenuta il 18 giugno 2018;

VISTA la nota prot. DVA/28881 del 20 dicembre 2018 con la quale sono state chieste al proponente integrazioni documentali, sulla base di quanto indicato dal Ministero dei beni e delle attività culturali, con nota prot.n. 22850-P del 31 agosto 2018, acquisita al prot. DVA/19629 del 31 agosto 2018 e con nota prot.n. 30639-P del 23 novembre 2018, acquisita al prot. DVA/26455 del 23 novembre 2018 e dalla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS, con nota CTVA/4302 del 6 dicembre 2018, acquisita al prot. DVA/27586 del 6 dicembre 2018;

PRESO ATTO che la RC Wind S.r.l con nota del 18 gennaio 2019 acquisita con prot. DVA/1167 di pari data, ha chiesto una proroga di sessanta giorni dei termini per la consegna della documentazione integrativa sopra citata e che questa è stata concessa con nota prot. DVA/1466 del 22 gennaio 2019;

VISTA la nota del 21 febbraio 2019 acquisita al prot. DVA/4493 del 22 febbraio 2019 con cui il proponente ha trasmesso la documentazione integrativa;

VISTA la pubblicazione sul portale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dell’avviso relativo alla presentazione della predetta documentazione integrativa al fine della consultazione del pubblico, avvenuta il 13 marzo 2019;

PRESO ATTO che ai sensi dell’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono pervenute osservazioni che sono state considerate nel parere della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS;

VISTO il parere negativo espresso dalla Regione Puglia con D.G.R. n. 154 del 30 gennaio 2019;

ACQUISITO con prot. DVA/31079 del 28 novembre 2019 il parere positivo con prescrizioni della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS n. 3195 del 22 novembre 2019;

VISTA la nota prot. DVA_2019-0033161 del 19 dicembre 2019 con cui la ex Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali rappresentava l’esigenza di una

revisione del parere sopra riportato n. 3195 del 22 novembre 2019 al fine di superare le incongruenze presenti nello stesso;

ACQUISITO con prot. MATTM/36169 del 19 maggio 2020 il parere della Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale n. 3420 del 15 maggio 2020 che sostituisce il precedente parere n. 3195 del 22 novembre 2019;

VISTA la nota prot.n. 2970-P del 24 gennaio 2020, acquisita con prot. MATTM/6350 del 3 febbraio 2020, con cui il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ha comunicato ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, le motivazioni ostative all'espressione di un parere positivo in merito al progetto;

VISTO il parere negativo n. 6385-P del 18 febbraio 2020 del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;

PRESO ATTO che con nota prot. MATTM/17618 del 9 marzo 2020 il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ha annullato in autotutela il sopra menzionato parere n. 6385 del 18 febbraio 2020, in quanto espresso non tenendo in considerazione le osservazioni fornite dalla Società in data 31 gennaio 2020, che per mero problema di natura informatica risultavano acquisite dallo stesso Ministero solo dopo detto parere;

ACQUISITO con prot. MATTM/39774 del 29 maggio 2020 il parere tecnico istruttorio negativo, prot.16418-P del 28 maggio 2020, espresso dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, a seguito dell'esame delle osservazioni, formulate ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990, dalla RC Wind S.r.l. e da questa trasmesse con nota del 31 gennaio 2020;

VISTA la nota prot. MATTM/44837 del 15 giugno 2020 con cui la Direzione Generale per la Crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, preso atto del diverso tenore dei pareri espressi dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS e dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, ha chiesto all'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di valutare la necessità di deferimento della questione alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis della legge 400 del 1988;

PRESO ATTO che con nota prot. UDCM/7593 del 16 aprile 2021 l'Ufficio di Gabinetto del Ministero della transizione ecologica ha chiesto alla Presidenza del Consiglio dei ministri la rimessione del procedimento alla deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis) della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ACQUISITA con prot. MiTE/3385 del 16 marzo 2022 la deliberazione del Consiglio dei ministri del 10 marzo 2022 con la quale il Consiglio dei ministri delibera *“di fare propria la posizione del Ministero della cultura e di non consentire il proseguimento del procedimento di valutazione dell'impatto ambientale del progetto di impianto eolico denominato “Spinazzola”, di potenza complessiva pari a 32,4 MW, da ubicare nel comune di Spinazzola (BAT), con relative infrastrutture di connessione ricadenti anche nei comuni di Banzi e Genzano di Lucania (PZ), della società RC Wind S.r.l., per le motivazioni esposte in premessa e considerati i molteplici impatti negativi dell'opera, al fine della tutela e della conservazione*

dei valori paesaggistici e culturali dell'area interessata indicati dal Piano paesaggistico territoriale regionale della regione Puglia e declinati in obiettivi e direttive”;

CONSIDERATO, quindi, che sono allegati al presente decreto e ne costituiscono parte integrante:

- a) il parere positivo n. 3420 del 15 maggio 2020 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, costituito da n. 34 pagine;
- b) il parere tecnico istruttorio negativo prot.16418-P del 28 maggio 2020 espresso dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo costituito da n. 16 pagine;
- c) la deliberazione del Consiglio dei ministri del 10 marzo 2022 che fa propria la posizione del Ministero della cultura, costituito da n. 5 pagine;

RITENUTO di dover provvedere, ai sensi e per gli effetti della Delibera del Consiglio dei ministri del 10 marzo 2022, alla formulazione del giudizio di compatibilità ambientale sul progetto sopraindicato;

DECRETA

Art. 1

(Giudizio di compatibilità ambientale)

1. È espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale per il progetto di Parco eolico di denominato “Spinazzola” di potenza pari a 32,4 MW da ubicare nell’omonimo Comune (BAT) e relative infrastrutture di connessione da ubicare nei Comuni di Banzi e Genzano di Lucania (PZ), presentato dalla RC Wind S.r.l. avente sede legale in Milano (MI), Via Nino Bixio n.30.

Art. 2

(Disposizioni finali)

1. Il presente decreto è comunicato alla RC Wind S.r.l, al Ministero della cultura, alla Regione Puglia, alla Regione Basilicata, alla Provincia di Barletta-Andria-Trani, alla Provincia di Potenza, ai Comuni di Spinazzola, Banzi e Genzano di Lucania.

2. Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS, del Ministero della cultura e alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 10 marzo 2022, sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica ai sensi dell’art. 2, comma 1, mentre, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, i predetti termini per l’impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito internet del Ministero della transizione ecologica ai sensi dell’art. 2, comma 2.


Roberto Cingolani